



ARBITRO PER LE CONTROVERSIE FINANZIARIE

Il Collegio
composto dai Signori

Dott. G. E. Barbuzzi – Presidente
Prof. M. Rispoli Farina - Membro
Prof. Avv. A. Albanese – Membro supplente
Prof. Avv. G. Guizzi – Membro
Prof. Avv. G. Afferni – Membro

Relatore: Prof. Avv. G. Guizzi

nella seduta del 7 giugno 2021, in relazione al ricorso n. 5501, dopo aver esaminato la documentazione in atti, ha pronunciato la seguente decisione.

FATTO

1. La controversia sottoposta alla cognizione dell'Arbitro concerne il tema della responsabilità dell'intermediario nella prestazione dei servizi di investimento, in particolare sotto il profilo dell'esecuzione di ordini di investimento pur in assenza tra le parti del contratto quadro e della mancata rilevazione del carattere non appropriato dei medesimi rispetto al profilo di investitore. Questi, in sintesi, i fatti oggetto del procedimento e considerati come rilevanti dal Collegio ai fini della decisione.

2. Dopo aver presentato reclamo in data 30 agosto 2019, cui l'intermediario non ha dato riscontro, il ricorrente, avvalendosi dell'assistenza di un difensore, si è rivolto all'Arbitro per le Controversie Finanziarie, rappresentando quanto segue.

Il ricorrente espone di aver eseguito, tra il 12 novembre 2014 e il 4 maggio 2016, molteplici operazioni – di acquisto e di vendita - aventi ad oggetto azioni del Monte dei Paschi di Siena, le quali hanno prodotto perdite per complessivi € 230.684,62. Più nel dettaglio il ricorrente espone di aver eseguito una prima serie di operazioni di investimento nel periodo compreso tra novembre 2014 e gennaio 2015, tutte dunque precedenti l'operazione di raggruppamento deliberata dall'assemblea dell'emittente il 16 aprile 2015, acquistando complessive n. 2.000.050 azioni per un controvalore di € 867.750,00, e di averle medio *tempore* vendute, sempre prima della esecuzione di detta delibera, realizzando la somma di € 799.175,00, con conseguente perdita per € 68.587,00. Il ricorrente sottolinea quindi di aver eseguito, in epoca successiva rispetto al raggruppamento, nuove operazioni di acquisto per complessive n. 360.017 azioni, per un controvalore di € 405.839,91; di tali azioni il ricorrente ne ha vendute n. 150.000,00 realizzando la somma di € 127.923,30, mentre ha conservato le restanti n. 140.017 che ha poi trasferito presso un *dossier* acceso presso altro intermediario, quando il loro valore risultava pari ad appena € 24.558,98, così subendo un'ulteriore perdita di complessivi € 162.097,62.

Il ricorrente deduce, in primo luogo, la nullità delle operazioni perché eseguite in assenza di un contratto quadro validamente concluso tra le parti. Il ricorrente lamenta, quindi, di non aver ricevuto mai alcuna informazione sulle caratteristiche dei titoli, e più in generale che non gli sarebbero stati illustrati i rischi dell'investimento, né le modalità di funzionamento del *trading on line*, e ancora che l'intermediario non avrebbe mai raccolto le informazioni necessarie per tracciare il profilo di investitore, così non mettendosi in condizione di eseguire la valutazione di appropriatezza.

Sulla base di quanto esposto il ricorrente conclude chiedendo al Collegio di dichiarare l'intermediario tenuto, a titolo restitutorio o in subordine risarcitorio, al pagamento di una somma che quantifica in complessivi € 250.000,00.

3. L'intermediario si è regolarmente costituito chiedendo il rigetto del ricorso.

Il resistente contesta la ricostruzione del ricorrente, depositando la copia della documentazione contrattuale di apertura del rapporto, nonché le contabili relative all'esecuzione degli ordini di acquisto e vendita delle azioni per cui è controversia

e gli estratti conto del deposito titoli dall'anno 2013 al 2016. Con riferimento alle contestazioni riguardanti il mancato svolgimento dell'attività di profilatura, il resistente deposita la "*scheda informazione su propensione al rischio, obiettivi di investimento, esperienza in materia di investimenti e situazione finanziaria*", sottoscritta dal ricorrente del 17 ottobre 2003, e la successiva dichiarazione di rifiuto al rilascio di informazioni personali datata 24 marzo 2006.

Il resistente sostiene di aver correttamente assolto gli obblighi da cui era gravato. In particolare, il resistente rileva che il sistema di *trading on line* – tramite il quale il ricorrente ha disposto tutte le operazioni - è strutturato in modo da far comparire sullo schermo del cliente, ogni volta che l'operazione risulta non appropriata, un *alert* che il cliente deve "*flaggare*" per poter procedere con l'investimento. Il resistente sottolinea altresì che nel caso di specie, la non adeguatezza delle operazioni è stata sempre segnalata al ricorrente con ulteriori appositi *warning* - *il portafoglio risulta inadeguato per rischio mercato*", "*operazione non adeguata per frequenza degli ordini impartiti*", "*portafoglio concentrato >10% azioni*" - che sono stati sistematicamente visualizzati dal ricorrente, come dimostra l'estratto dei *log* informatici.

4. Il ricorrente si è avvalso della facoltà di presentare deduzioni integrative di cui all'art. 11, comma 5, Regolamento ACF.

Il ricorrente insiste nelle proprie deduzioni. In particolare, il ricorrente contesta l'idoneità a fini probatori di quanto estratto dall'intermediario dai propri sistemi informatici sostenendo che si tratta di documenti autoprodotti. Il ricorrente sostiene, altresì, che la documentazione allegata non sarebbe sufficiente per dimostrare la valida conclusione del contratto quadro. Il ricorrente disconosce, infine, il documento contenente una sua presunta dichiarazione di rifiuto al rilascio di informazioni personali e sostiene che il resistente avrebbe contravvenuto agli obblighi di protezione del cliente, giacché avrebbe dovuto, considerata la sua scarsa esperienza, intervenire per limitare le funzionalità del sito e così impedirgli di disporre le operazioni di investimento

5. Anche l'intermediario si è avvalso della facoltà di replicare ai sensi dell'art. 11, comma 6, Regolamento, senza peraltro aggiungere sostanziali elementi di novità al dibattito.

DIRITTO

1. La domanda volta alla declaratoria di nullità delle operazioni di investimento per cui è controversia perché eseguite in assenza del contratto quadro è manifestamente infondata.

Il resistente ha prodotto agli atti non solo la copia del modulo del 24 marzo 2006, integrativo del conto corrente e riguardante i servizi di investimento, ma anche il modulo di richiesta per la prestazione dei servizi e delle attività di investimento, sottoscritto in data 30 giugno 2008 da parte ricorrente, contenente la dichiarazione di aver ricevuto le condizioni generali che regolano il rapporto, il foglio informativo analitico sui servizi e le attività di investimento e il documento generale sui rischi degli investimenti.

Orbene, il Collegio ha avuto più volte modo di precisare come non sia necessario, affinché possa dirsi soddisfatto il requisito della forma scritta richiesto dall'art. 23 del TUF, che tutte le informazioni pertinenti siano contenute in un unico modulo contrattuale, potendosi ritenere sufficiente che, come appunto nel caso, «*esse siano riportate in modulistica accessoria, ove debitamente richiamata in atti sottoscritti dal cliente*» (cfr., fra le molte, decisione 10 giugno 2019, n. 1633).

2. Parimenti da respingere è la domanda diretta al risarcimento dei danni. Dirimente è, in proposito, la circostanza che il ricorrente ha svolto una intensissima attività di *trading*, durata quasi due anni, sugli strumenti finanziari oggetto del contendere e con una modalità che denota una precisa e chiara strategia e che rivela oltretutto una certa conoscenza delle vicende dell'emittente (il ricorrente ha alternato operazioni di acquisto e vendita, con una operatività sui titoli sia prima, sia dopo la delibera di raggruppamento), impiegando un capitale di circa € 1,3 milioni.

Sotto questo profilo appare, dunque, poco credibile - anche considerando che gli strumenti in oggetto erano azioni di un emittente quotato, soggetto dunque agli obblighi di informazione continua al mercato per tutti i fatti *price sensitive* - che il

ricorrente si sia risolto alle operazioni di acquisto dei titoli nella totale inconsapevolezza delle loro caratteristiche. In ogni caso, quand'anche ciò dovesse essere avvenuto, il Collegio non potrebbe non rilevare la gravissima negligenza del ricorrente che ha investito, in piena autonomia avendo operato tramite il sistema di trading *on line*, cifre così ingenti in assenza delle informazioni minime per poter compiere una scelta consapevole.

3. Ma dirimente per respingere la domanda di risarcimento dei danni è anche la circostanza che il ricorrente ha eseguito le operazioni di investimento nonostante l'intermediario avesse rappresentato, con gli *alert* generati dai sistemi informatici, il carattere non appropriato delle operazioni.

Il fatto che il ricorrente non abbia tenuto conto di quelle segnalazioni – il cui invio è stato documentato dal resistente, dovendosi considerare prova idonea, come il Collegio ha già in altre occasioni puntualizzato, anche l'estratto dei sistemi informatici – ed abbia deciso anzi, nonostante la loro ricezione, di continuare l'articolata strategia di investimento, comporta l'interruzione del nesso causale tra l'eventuale inadempimento dell'intermediario (che potrebbe ravvisarsi, peraltro, solo per il fatto di non aver provveduto negli anni a sottoporre al ricorrente nuovi questionari per tentare un aggiornamento della profilatura) – e il pregiudizio sofferto per effetto dell'investimento complessivamente effettuato.

PQM

Il Collegio respinge il ricorso.

Il Presidente
Firmato digitalmente da:
Gianpaolo Eduardo Barbuzzi